

CLUB NAUTICO - CALA GONONE
DORGALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
L'USO DEI POSTI BARCA

Cala Gonone - Assemblea Generale del 14.9.1996

Assemblea Generale del 22.9.2007 (modifiche ed integrazioni)

Art. 1

a) Tutti i soci ordinari che intendono cambiare la propria imbarcazione hanno facoltà di presentare domanda di ormeggio di una imbarcazione entro il 10 Dicembre di ogni anno .

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia licenza di navigazione (o certificato atto di acquisto);
- certificato di assicurazione con un massimale R.C. non inferiore a quello previsto dalla legge;
- certificato di omologazione per le barche iscritte.

b) Hanno facoltà di fare domanda di ormeggio anche i soci temporanei.

La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e di ogni altra disposizione adottata dal Club.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione dei posti barca tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi:

a) anzianità e continuità di iscrizione al Club che darà luogo ad un punto per ogni anno; a parità di anzianità prevale la data di presentazione della domanda;

b) partecipazione alla vita attiva del Club intendendo per partecipazione:

1° la presenza ad ogni singola riunione dell'A.G. nell'anno precedente;

2° la presenza attiva e la collaborazione nelle attività e manifestazioni promosse dal Club

nell'anno precedente. La partecipazione darà luogo ad un punto per ogni presenza;

c) ogni assenza non "validamente giustificata" dalle riunioni o dalle manifestazioni comporterà la detrazione di un punto. Ai fini di cui ai punti a) e b) a cura della Segreteria del Club, sarà tenuta una scheda annuale con il punteggio da ciascuno maturato;

d) razionalità e funzionalità degli spazi concessi (vd. Art. 4) .

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, l'assegnazione dei posti barca ai "soci temporanei". Si intende per " socio temporaneo" quel soggetto che intenda solo per ragioni di residenza o di altra natura, usufruire degli ormeggi per un tempo limitato.

Art. 4

L'assegnazione dei posti in generale dove tenere conto della capacità, equilibrio e sicurezza dei pontili in relazione alle caratteristiche della imbarcazioni (lunghezza, larghezza, stazza, pescaggio) e delle altre imbarcazioni già ormeggiate.

Art. 5

Il socio con maggiore anzianità ha diritto di scegliere la prima fila di ormeggio fatti salvi i presupposti stabiliti dall'articolo 4.

Art. 6

La concessione attribuisce all'assegnatario l'utilizzo del posto barca indicato e la possibilità di usufruire dei servizi (acqua, luce, guardiania, etc.) eventualmente esistenti.

Art. 7

L'autorizzazione all'ormeggio è subordinata al pagamento del canone annuo di ormeggio e della quota sociale, da versarsi entrambi in unica soluzione entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno.

L'inosservanza comporta la decadenza dalla qualità di socio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà in ogni caso, entro la data del 15 Aprile di ogni anno, a redigere la griglia definitiva dei posti barca.

Della stessa ne dovrà essere data ampia diffusione tra tutti i soci.

Art. 8

Il canone annuo di ormeggio, che è onnicomprensivo, è soggetto alle variazioni annuali sia in relazione ai maggiori costi per la concessione demaniale sia per le eventuali maggiori spese che il Club dovesse sostenere.

Il canone viene calcolato in ragione di €. 13,00 \mq. della barca. La superficie si ottiene utilizzando la lunghezza (che determina la tassa di stazionamento) e la larghezza desumibile dal certificato del cantiere costruttore.

Art. 9

Il canone di ormeggio valido per i "soci temporanei" viene determinato in ragione mensile e secondo la lunghezza così individuata nel periodo Ottobre-Maggio:

<u>fino a ml 4,50</u>	<u>€. 25,00</u>
<u>Da ml 4,51 E fino a 6,50</u>	<u>€. 30,00</u>
<u>Da ml 5,51 E fino a 6,50</u>	<u>€. 40,00</u>
<u>Da ml 6,51 E fino a 7,50</u>	<u>€. 55,00</u>
<u>Da ml 7,51 E fino a 8,50</u>	<u>€80,00</u>
<u>Da ml 8,51 E fino a 9,50</u>	<u>€. 100,00</u>
<u>Da ml 9,51 E fino a 10,50</u>	<u>€. 120,00</u>
<u>Oltre ml 10,50</u>	<u>€. 160,00</u>

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione può, limitatamente ai soci temporanei o ai soci ordinari che lo chiedano espressamente, autorizzare l'ormeggio in seconda fila curando che non si provochi, comunque, intralcio o danni alle operazioni di ormeggio alle barche degli altri soci.

Art. 11

Il posto barca assegnato è strettamente personale e si riferisce esclusivamente all'imbarcazione indicata in domanda.

La sua eventuale sostituzione con altre, sempre di proprietà del socio, se con caratteristiche diverse, deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione che valuterà lo spazio disponibile, la sicurezza del pontile e delle altre imbarcazioni.

Sono, in ogni caso, escluse le imbarcazioni che siano di proprietà di Enti, Associazioni, Società di cui il socio fosse in qualsiasi modo partecipe.

Art. 12

È vietato l'affitto del posto barca assegnato e/o la sua cessione a qualsiasi titolo, anche temporaneo o gratuito a terzi estranei.

Art. 13

L'assegnatario è tenuto:

- a) a curare la manutenzione del proprio sistema di ormeggio (cime, anelli, grilli, molloni, catene) anche per evitare danni al pontile o alle altre imbarcazioni;
- b) a rimborsare al club eventuali somme sostenute per intervenire, d'urgenza, su detti sistemi di ormeggio;
- e) ad eseguire le operazioni di ormeggio e disormeggio secondo le normali regole nautico-marinare;
- d) a corrispondere con puntualità, alla scadenza, il canone di ormeggio e la quota associativa.

Art. 14

La concessione ha durata massima di un anno, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Viene rinnovata se permangono le condizioni che hanno dato origine alla concessione nell'anno precedente.

L'assegnatario decade dalla qualità di socio:

- a) se viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) se non procede al pagamento del canone di ormeggio annuo e della quota associativa entro i termini prescritti dall'articolo 7.

Art. 15

Il socio che non intenda usufruire nel corso dell'anno del posto barca dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro la data del 28 Febbraio. Il socio sarà tenuto al pagamento della quota associativa e del 50% del canone di ormeggio per la conservazione dei diritti di ormeggio acquisiti.

Art. 16

In caso di decadenza e/o mancato rinnovo dell'assegnazione, il socio concessionario dovrà liberare il posto-barca entro 3 giorni dalla richiesta fatta del Presidente o dal Responsabile tecnico degli ormeggi. In difetto dovrà provvedere direttamente il Club con tutte le spese conseguenti a carico del proprietario con l'obbligo di corrispondere quale penale, anche la somma di €. 25,82 giornaliera per ogni giorno di ritardo dopo la diffida.

Copia della diffida dovrà essere notificata a cura del Segretario al Comandante del Porto perché adotti i provvedimenti di legge nei confronti di un soggetto ormai estraneo al club.

Il soggetto che attiva simili comportamenti potrà essere riammesso nel Club con la procedura prevista per i nuovi soci.

Art. 17

Il Club è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del pontile. Sistema a proprie spese corpi morti e catenarie e dispone una cima d'ormeggio per ogni posto barca. Il socio che dovesse provocare danni è tenuto al rimborso immediato della somma occorrenti per la sistemazione, oppure a provvedere direttamente in via d'urgenza al ripristino del danno o anomalia provocato.

Art. 18

Il Club può fornire il servizio di guardiania diurno e notturno stipulando contratti di lavoro autonomo, ma non risponde in ogni caso di eventuali furti o danni sulle imbarcazioni dei soci.

L'addetto al servizio diurno potrà solo a richiesta del socio provvedere all'ormeggio o disormeggio della imbarcazione.

Art. 19

Il Club non risponde di eventuali danni alle imbarcazioni ormeggiate dovute a manovre errate delle imbarcazioni dei soci, a mareggiate o altri fenomeni naturali o causati da terzi.

Art. 20

Gli addetti alla guardiania, diurna o notturna, hanno l'obbligo di disormeggiare qualunque imbarcazione che non sia regolarmente autorizzata all'ormeggio nella area oggetto della concessione. Gli stessi addetti dovranno rimuovere l'imbarcazione, una volta invitato il proprietario -se presenta e non vi provvede-, fuori dell'area del Club ed ormeggiarla in altra parte del porto.

Art. 21

Ogni barca dovrà apporre bene in vista, la bandiera e lo stemma adesivo del Club.

Art. 22

In caso di contestazione per le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero per le disposizioni impartite dal Presidente, ogni socio che si ritenga leso in un suo diritto può proporre ricorso scritto al Collegio dei Probiviri composto da 3 membri che, sentito l'organo contestato, decide a maggioranza.

Art. 23

Per far fronte alle spese di valore minimo è istituita la Cassa Economale, attribuita di diritto al Segretario del Consiglio di Amministrazione e quantificata in €. 250,00. Della gestione dovrà essere redatto apposito rendiconto da allegare agli atti del bilancio.

Art. 24

ogni socio deve:

1. provvedere al versamento della quota associativa annuale, fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio, stabilita in € 52,00;
2. osservare le norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento;
3. assumere in ogni circostanza comportamenti che siano in armonia con le finalità e gli obiettivi del Club;

4. osservare le norme, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano l'attività della pesca, l'uso di attrezzature subacquee, lo sci nautico ed il regime fiscale.

Il socio che contravviene ai su esposti obblighi e doveri può essere espulso previa deliberazione motivata adottata dal C.di A.

Approvato all'unanimità.

- Nota: nell'assemblea del 22.9.2007 si è proceduto anche al rinnovo del Consiglio dei Proviviri dott. Antonio Saverio Farina – Presidente;
- Sig. Salvatore Carotti – Componente;
- Sig. Sestilio Salici – Componente.)

e del Collegio dei Revisori dei Conti

- Sig. Giancarlo Fulgheri;
- Sig. Roberto Soddu;
- Sig. Paolo Spina)